



Relazioni Industriali

Corso G. Marconi, 10 20 - Tel. 6565.1
10125 Torino

Il Direttore

Raccomandata R.R.

Torino, 19 gennaio 1988

Spett.le
FIOM - CGIL Provinciale
Via Madama Cristina, 11
10125 - Torino

Oggetto: Commissioni Interne

Si constata che da diversi anni le funzioni delle Commissioni Interne, elette l'ultima volta nel 1968 presso questa Società, non risultano più svolte secondo i criteri e le modalità di cui all'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.

Infatti, oltre ad essere scaduti i termini di cui all'art. 8 dell'accordo citato, è venuto altresì meno il numero minimo di rappresentanti perchè sia consentita una qualsiasi operatività delle Commissioni in oggetto.

In particolare, poi, tale numero non consente più alcuna sostituzione, mentre i sopravvenuti cambiamenti strutturali e organizzativi, particolarmente rilevanti negli anni più recenti, impediscono, nella maggior parte dei casi, di considerare i lavoratori già eletti membri di Commissione Interna quali rappresentanti del collegio elettorale originario.

Pertanto, la Società scrivente, anche in nome e per conto delle Società subentrate a seguito degli scorpori avvenuti, mentre richiama la possibilità che codesta spettabile Organizzazione Sindacale possa procedere, nell'ambito delle attribuzioni discen-

denti dal predetto accordo, allo svolgimento di nuove elezioni dell'organismo di rappresentanza in questione, fa presente che sono venute meno le condizioni per cui i restanti membri eletti nel 1968 o successivamente sostituiti nelle Commissioni Interne, possano avvalersi dei benefici discendenti dalla normativa legale e contrattuale, nonché dalle eventuali prassi regolanti le Commissioni Interne.

In relazione a quanto sopra, a partire dal 1° marzo 1988 non saranno più concessi i permessi a tale titolo riconosciuti, compresi i permessi di cui all'accordo del 1965, del 5 agosto 1971 e successivi, ai lavoratori già eletti membri di Commissione Interna. Resta ovviamente confermata la tutela di cui all'art. 14 dell'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966, nei limiti ivi previsti, nonché la possibilità di svolgere attività sindacale con utilizzo di permessi per i lavoratori che ne abbiano diritto per altro titolo (Rappresentanti Sindacali Aziendali od Esperti o altro) in base agli accordi vigenti per tali cariche sindacali.

Siamo, comunque, a Vostra disposizione per l'esame di eventuali problemi particolari nascenti da quanto sopra esposto.

Distinti saluti.

FIAT
RELAZIONI INDUSTRIALI
